



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D. lgs. N. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Codice Etico

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1. PREMESSA - MISSION, VISION E VALORI GUIDA DI ISGEV S.p.A.....	3
1.2. FINALITÀ DEL CODICE ETICO	3
1.3. DESTINATARI.....	4
1.4. LA RESPONSABILITÀ DI ISGEV S.P.A.....	4
1.5. VALENZA DEL CODICE NEI CONFRONTI DEI TERZI.....	5
1.6. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO NEI CONFRONTI DEIDIPENDENTI	5
2. PRINCIPI GENERALI	7
2.1. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	7
2.2. ONESTA ED INTEGRITÀ NEI RAPPORTI.....	7
2.3. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI	7
2.4. GESTIONE E CONDUZIONE DELL'OPERATIVITÀ	8
2.5. IL CONFLITTO DI INTERESSI.....	8
2.6. L'IMPARZIALITÀ.....	8
2.7. L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLE INFORMAZIONI.....	8
2.8. LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	9
2.9. CORRETTA TENUTA ED AFFIDABILITÀ DELLE SITUAZIONI CONTABILI	9
2.10. I COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO.....	9
2.11. LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE.....	9
2.12. IGIENE, SICUREZZA E TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO	10
2.13. LA PRIVACY	10
2.14. LA RESPONSABILITÀ NEGLI AFFARI.....	10
2.15. LO SVILUPPO E LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ.....	10
2.16. IL VALORE STRATEGICO DELLE RISORSE UMANE.....	11
2.17. TUTELA AMBIENTALE	11
3. CRITERI DI CONDOTTA.....	12
3.1. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI E CLIENTI.....	12
3.2. CRITERI DI CONDOTTA NELLA SELEZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO di LAVORO.....	13
3.3. CRITERI DI CONDOTTA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA PRIVACY	14
3.4. CRITERI DI CONDOTTA NELLA SICUREZZA E SALUTE.....	15
3.5. CRITERI DI CONDOTTA NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	16
3.6. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA P.A. E LE ISTITUZIONI	16
3.7. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON AUTORITÀ PUBBLICHE DIVIGILANZA.....	19
3.8. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	19
3.9. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	20
3.10. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE	21
3.11. CRITERI DI CONDOTTA NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI	22
3.12. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA SOCIETARIA	23
3.13. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.....	23
3.14. CRITERI DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO.....	24
3.15. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA.....	25
3.16. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA TRIBUTARIA	26
3.17. CRITERI DI CONDOTTA IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI.....	27
4. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI	28
4.1. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO	28
4.2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE	28
4.3. SANZIONI.....	29
4.4. DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO	30
5. RIFERIMENTI	30

1. PREMESSA

1.1. PREMESSA - MISSION, VISION E VALORI GUIDA DI ISGEV S.P.A.

La "mission" di ISGEV S.p.A. è fornire ai clienti le migliori soluzioni in modo economicamente sostenibile.

Per raggiungere questo obiettivo ISGEV S.p.A. assicura il coinvolgimento di un complesso e funzionale sistema a rete che, pur nel quadro di un unico rapporto contrattuale con il cliente, garantisce qualificate specializzazioni e competenze per la realizzazione di soluzioni competitive.

In ISGEV S.p.A.:

- le scelte hanno come obiettivo una vita migliore per il cliente: è per questo motivo che poniamo un'attenzione costante alla qualità e alla sicurezza dei nostri prodotti e servizi, ponendoci al fianco del cliente ed aiutandolo a realizzare la soluzione più adeguata alle sue esigenze;
- le condizioni di lavoro permettono al personale dipendente ed ai nostri collaboratori esterni fare bene le cose con piacere, convinzione e perseveranza. I valori che in questo ambito mettiamo in primo piano sono: la correttezza dei comportamenti, il rispetto reciproco, la fiducia, la trasparenza, la professionalità, la formazione, l'adeguatezza del posto di lavoro;
- consideriamo il contesto economico-sociale-ambientale un ambito di importanza fondamentale nel quale l'azienda è chiamata ad operare con correttezza, impegno e rispetto verso ogni interlocutore, l'ambiente e il territorio;
- i risultati di fatturato e di rafforzamento della capacità di creare valore sono perseguiti nel rispetto delle leggi e delle normative in essere e dei valori e principi sopra elencati.

1.2. FINALITÀ DEL CODICE ETICO

ISGEV S.P.A. (in seguito "la Società") adotta il presente Codice Etico quale parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa della Società (in seguito, il "Modello").

Al Codice Etico sono attribuite:

- una funzione cognitiva: il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- una funzione preventiva: la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole

di comportamento basilari cui tutti i Destinatari (vedi seguito) devono uniformarsi costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;

- una funzione di incentivo: il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società. Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione della proprietà e del personale dipendente.

1.3. DESTINATARI

Le norme del Codice Etico si applicano - senza eccezione alcuna - agli Organi Sociali, al personale dipendente, ai lavoratori parasubordinati e ai professionisti esterni, ai partner commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, ovunque essi operino.

1.4. LA RESPONSABILITÀ DI ISGEV S.P.A.

La Società si impegna a:

- garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso i terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo - in caso di accertata violazione - adeguate misure sanzionatorie.

Compete in primo luogo agli Organi sociali e alla proprietà dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l'interno e verso l'esterno. Infatti, l'esistenza di codici scritti e di comportamenti e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne assicura l'osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici, ma piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi del management. Risulta, quindi, centrale il ruolo degli Organi sociali, cui è demandata l'attuazione concreta dei principi del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, gli Amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi imprenditoriali, nel proporre e realizzare investimenti, in qualsiasi decisione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa e sul profitto degli azionisti e sul benessere dei dipendenti, che con il loro lavoro contribuiscono al successo dell'impresa stessa e della collettività. La Società oltre al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste dal Codice. La Società non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che

ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all'osservanza del Codice;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- scegliere con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni, per impedire che siano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico o, in mancanza, l'Organismo di Vigilanza su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente o da terzi circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

1.5. VALENZA DEL CODICE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Nei confronti dei terzi, tutto il personale della Società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvede a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

1.6. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le norme del Codice Etico costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà)¹.

I comportamenti contrari ai principi indicati nel Codice sono valutati dalla Società sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

Art. 2104 c.c. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre

osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 c.c. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio."

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

Tale impegno è vincolante anche per i Consulenti, Fornitori, Clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società. Quest'ultima non inizierà né proseguirà alcun rapporto con i Soggetti che non intendano allinearsi a questo principio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società giustifica e rende accettabile una condotta contrastante con i disposti della Legge.

La Società assicura che saranno realizzate le opportune attività di informazione e continua sensibilizzazione in merito alle problematiche attinenti al presente Codice, al Modello e alla loro applicazione.

2.2. ONESTA ED INTEGRITÀ NEI RAPPORTI

Le relazioni instaurate dai destinatari del Codice in riferimento al proprio rapporto professionale con la Società, siano esse interne od esterne alla stessa, devono essere improntate al rispetto della Legge e della personalità individuale di ognuno, in applicazione dei Principi del Codice Etico e dei disposti del Modello.

La conduzione delle relazioni, di ogni ordine e grado, deve avvenire secondo trasparenza, correttezza, onestà e lealtà. Le relazioni, sia interne che esterne, evitano ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alle condizioni personali e sociali, al credo religioso o politico.

La Società non tollera violazioni a questo principio e disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione.

2.3. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni, sia nazionali che estere, si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

Nei Paesi in cui è costume offrire regali a Clienti o ad altri Soggetti in segno di cortesia, tali donativi devono essere di natura e valore appropriato, non devono contrastare con le disposizioni della Legge ivi vigente in quel momento e non essere - in alcun caso - interpretabili come contropartita nella richiesta di favori e/o agevolazioni. In ogni caso tale

tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato.

2.4. GESTIONE E CONDUZIONE DELL'OPERATIVITÀ

Ogni operazione e transazione economica della Società deve essere legittima, autorizzata, correttamente registrata, coerente, congrua, verificabile. La Società promuove e favorisce l'adozione di tutti quegli strumenti necessari per assicurare che le azioni e le operazioni condotte nell'interesse della Società abbiano adeguata e coerente registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

La gestione e conduzione dell'operatività deve avvenire nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

2.5. IL CONFLITTO DI INTERESSI

Tutto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio. Anche gli Amministratori devono attenersi rigorosamente a questo principio. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere comunicate immediatamente ai propri Responsabili.

In particolare, i componenti degli Organi sociali, la Direzione aziendale, il personale dipendente e i collaboratori della Società devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all'interno della struttura di appartenenza.

2.6. L'IMPARZIALITÀ

Nelle relazioni con i propri stakeholder (ad esempio gare di appalto, procedimenti contenziosi, esami e concorsi ecc.) la Società evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni o suggerimenti di provenienza esterna o interna e assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali o contrattuali e dei principi sanciti nel presente Codice Etico.

2.7. L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLE INFORMAZIONI

La Società tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso, operando nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia.

Tutto il personale di ogni ordine e grado e collaboratori esterni, sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui la Società intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza.

La Società adotta gli opportuni presidi affinché la gestione al suo interno e le comunicazioni all'esterno di informazioni, a qualsiasi titolo, avvenga nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti e in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza.

Le informazioni destinate al pubblico devono essere chiare, complete, veritiere e non forvianti, tali da consentire ai destinatari delle medesime l'assunzione di decisioni consapevoli.

La Società individua ed indica i canali, le forme ed i Responsabili per le azioni di comunicazione da e con soggetti terzi.

2.8. LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

La Società promuove la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse aziendali, nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia, in funzione del perseguimento del proprio oggetto sociale.

2.9. CORRETTA TENUTA ED AFFIDABILITÀ DELLE SITUAZIONI CONTABILI

La Società rispetta le norme ed i principi di redazione delle situazioni contabili annuali ed infrannuali e le norme e i principi che presidiano la tenuta della contabilità. Le informazioni, i dati societari e le interazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire la trasparenza, l'accuratezza e la completezza e dare una fedele rappresentazione dell'attività di gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.10. I COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale della Società deve conformare la propria attività alle disposizioni ed alle procedure aziendali, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro.

2.11. LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Ognuno è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive, si aggiunge anche la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

2.12. IGIENE, SICUREZZA E TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La Società ha come valori primari le politiche per la sicurezza e la tutela dell'ambiente di lavoro. L'obiettivo di lungo periodo è di tendere all'annullamento, per quanto ragionevolmente possibile, del numero degli infortuni sul lavoro e del loro impatto sull'ambiente di lavoro, facendo leva sugli investimenti tecnologici, su nuove politiche attive per il fattore umano e sulla formazione ed informazione dei lavoratori.

A tal fine, la Società si è impegnata a stimolare sempre più il personale dipendente al rispetto sostanziale del vasto quadro legislativo avviato con le leggi 626/94, D.lgs 272/99, culminato nell'approvazione del T.U sulla Sicurezza (d.lgs. 81/08). La Società si è impegnata altresì affinché la regolamentazione posta a tutela della sicurezza prevalga sulle proprie esigenze economico - produttive di breve periodo. Per realizzare questa finalità, ha destinato alla sicurezza una opportuna quota di risorse economiche e si è impegnata a verificare, ad ogni modifica dei programmi produttivi e/o dei metodi organizzativi, che le nuove modalità di lavoro siano effettivamente svolte in modo sicuro.

2.13. LA PRIVACY

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È preclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata del collaboratore. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare i dati personali senza il preventivo consenso dell'interessato.

2.14. LA RESPONSABILITÀ NEGLI AFFARI

La Società assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza.

In particolare, tutte le operazioni, negoziazioni, e in genere i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e alla trasparenza delle informazioni ed alla legittimità, non solo su base formale, alla stregua delle norme vigenti e delle procedure interne.

2.15. LO SVILUPPO E LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinate per

raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.

2.16. IL VALORE STRATEGICO DELLE RISORSE UMANE

Le Risorse Umane sono considerate valore primario per il conseguimento degli obiettivi della Società, in virtù del contributo professionale apportato nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza, fiducia reciproca e pieno rispetto della Personalità Individuale.

La Società tutela e promuove il valore delle Risorse Umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni di ogni natura e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori.

I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici (correlati a diversi livelli di responsabilità esistenti all'interno della Società) devono essere improntati ai principi sopra enunciati.

La Società non ammette la conduzione di relazioni di lavoro extracontrattuali e si impegna, con riguardo al lavoro minorile, a non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Convenzione sull'età minima, ovvero, per i Paesi in via di sviluppo di cui al comma 4 del citato articolo, a non assumere lavoratori di età inferiore a 14 anni.

Nella gestione del personale, la Società assicura a tutti le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

La Società si impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questi subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne.

2.17. TUTELA AMBIENTALE

L'ambiente è un bene primario da salvaguardare e come tale va gestito secondo logiche sostenibili. Coerentemente con questa assunzione la Società programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra le proprie iniziative economiche, volte ad assicurarne il soddisfacimento degli obiettivi aziendali, e le esigenze ambientali, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

ISGEV S.P.A. promuove comportamenti virtuosi volti a migliorare l'impatto ambientale dei processi e dei prodotti aziendali, sia su scala locale che su scala globale.

3. CRITERI DI CONDOTTA

In attuazione dei Principi Generali sopra enunciati, la Società promuove altresì i seguenti Criteri di Condotta, fermo restando che la propria attività deve sempre essere improntata al rispetto della legalità e del principio della buona fede.

3.1. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI E CLIENTI

La Società ricerca il massimo vantaggio competitivo nei processi di acquisto, comunque sempre in un'ottica di reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

La Società concede pari opportunità ad ogni fornitore.

In particolare, nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento della propria attività per la Società, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Codice, la Società è legittimata a prendere opportuni provvedimenti (nell'ambito dei rimedi previsti dalla legge vigente), fino alla preclusione di eventuali altre occasioni di collaborazione.

La Società fonda i rapporti con i fornitori sull'integrità e indipendenza degli stessi; la stipula di un contratto con un fornitore deve sempre ispirarsi ad estrema chiarezza evitando, ove possibile, forme di dipendenza.

Tutte le attività di relazione contrattuale con i Fornitori devono essere documentate e rintracciabili.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai Fornitori e agli assegnatari di incarichi di natura professionale sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività, al servizio o alla fornitura svolti, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

La Società provvede inoltre a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il Fornitore, nello svolgere attività in nome e/o per conto della Società, violi le norme di Legge e del Codice.

Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio

Fermo restando l'obbligo di astenersi da ogni altro comportamento illecito, la Società vieta in particolare quanto segue:

- la vendita di beni al posto di altri o prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;

- la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

3.2. CRITERI DI CONDOTTA NELLA SELEZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

La scelta dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (agenti, rivenditori, consulenti, etc.) è trasparente, motivata, autorizzata e fondata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità)

La congruità dei compensi a dipendenti e a terzi rispetto alle prestazioni rese è in linea con le condizioni di mercato e i compensi vengono erogati con evidenza oggettiva della prestazione resa.

La selezione del personale avviene nel rispetto dei principi delle pari opportunità e senza operare discriminazioni con riferimento alla sfera privata o alle opinioni dei candidati. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro: non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente/collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche delle funzioni e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal CCNL;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al dipendente/collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i dipendenti/collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale (documenti organizzativi, e comunicazione dei responsabili).

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti/collaboratori richiedendo prestazioni di lavoro coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali, o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice etico.

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti/collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il dipendente/collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.

Il dipendente/collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste; il dipendente/collaboratore deve conoscere ed attuare le politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

3.3. CRITERI DI CONDOTTA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA PRIVACY

La Società si adopera per creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con la Società condizioni rispettose della dignità, e nel quale le caratteristiche umane, le convinzioni o le preferenze dei singoli non possano dar luogo a discriminazioni, condizionamenti o atti lesivi della persona.

La Società si impegna alla tutela della privacy riguardo ai dati attinenti la sfera privata e le opinioni dei lavoratori.

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità. La Società disapprova qualsiasi forma di molestie anche di carattere sessuale.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Non è consentito l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, di richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla società il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti. L'ufficio del Personale tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società, con le relative date di scadenza e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

La Società nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Delitti contro la personalità individuale

E' fatto assoluto divieto di:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

3.4. CRITERI DI CONDOTTA NELLA SICUREZZA E SALUTE

La Società si adopera affinché sia diffusa la cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti/collaboratori.

La Società si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali.

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano su principi e criteri individuabili come indicato di seguito:

- a) evitare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) valorizzare l'apporto dell'uomo nello svolgimento dell'attività lavorativa e organizzare adeguatamente il posto e le attrezzature e i metodi di lavoro;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto a partecipare alle riunioni di formazione/informazione e ritirare il materiale informativo eventualmente prodotto, utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale quando prescritti, attenersi alle direttive del proposto alla sicurezza.

3.5. CRITERI DI CONDOTTA NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società.

Ogni Dipendente o Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società

3.6. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA P.A. E LE ISTITUZIONI

I rapporti con Enti pubblici ed Istituzioni di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica della Società e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Corruzione

La Società non interviene nella sfera dei poteri pubblici o in quella politica per favorire interessi terzi allo scopo di ricevere benefici di varia natura.

Non è consentito, pertanto, offrire denaro o doni (salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri) o intrattenere rapporti di consulenza, sponsorizzazione o pubblicità o incarichi personali con Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, sia italiani che di altri Paesi.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi,

il Dipendente ha il dovere di segnalare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, il quale dovrà a sua volta riferirlo all'Organismo di Vigilanza.

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscano per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o incaricati di un pubblico esercizio, si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale incaricato non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte compresi i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.

Se la Società utilizza un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Dipendenti della stessa.

La Società inoltre non potrà essere rappresentata da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di conflitto di interessi.

In particolare, ed in via esemplificativa, nei rapporti con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e della Pubblica Amministrazione in genere, italiana od estera, è vietato:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti.

Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

È fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti dalla Società;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici, nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure

per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

- destinare somme ricevute da Organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla Pubblica Amministrazione e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla Pubblica Amministrazione, sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso la Società. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome della Società utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla Pubblica Amministrazione o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati dalla Società o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa Pubblica Amministrazione.

È comunque vietato comunicare documenti elettronici alla Pubblica Amministrazione con mezzo diverso dalla casella di PEC, od inviare alla Pubblica Amministrazione comunicazioni via casella di PEC cui sia allegato un documento elettronico non recante la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

E' fatto espresso divieto a chiunque

i) intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla Pubblica Amministrazione verso, la Società, o

ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità della Società, ovvero della stessa Pubblica Amministrazione), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

3.7. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l’Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

3.8. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Società sta in giudizio nella persona dei suoi legali rappresentanti, che la rappresentano con lealtà e trasparenza, avvalendosi di legali competenti e di specchiata onestà deontologica. In nessun modo, l'importanza della causa potrà giustificare l'esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

In caso di richiesta o accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Tutela della fede pubblica

La Società condanna qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad esempio dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, la Società condanna qualsiasi comportamento che comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli;
- alterare la scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune.

3.9. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La Società si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

In mancanza dei presupposti di seguito elencati, la Società non eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, e non

effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte dei Titolari della Società, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società;
- tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza circa la cooperazione decisa e/o effettuata.

Qualsiasi rapporto della Società con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

3.10. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

La Società si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale volte alla sostenibilità.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni Dipendente/Collaboratore deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni Dipendente/Collaboratore deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri Dipendenti/Collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

3.11. CRITERI DI CONDOTTA NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno effettuato e registrato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri; ugualmente tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure aziendali - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese. I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e/o l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

3.12. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA SOCIETARIA

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alla Società di Revisione o Revisore Contabile.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei Creditori.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione. È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori. È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

3.13. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

La Società condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori e ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Società di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

In ogni caso, non è consentito intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

La Società intende tutelarsi dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecita. È fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

3.14. CRITERI DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO

È fatto divieto di:

- utilizzare il Sistema Informatico per attività illegali, o che possono procurare danno alla Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni o informatiche di terzi;
- utilizzare il Sistema Informatico per diffondere programmi (virus, catene di S. Antonio, etc.) che possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

La Società rispetta la normativa in materia di diritto di autore.

La Società vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

In particolare, la Società non consente l'utilizzo di opere dell'ingegno prive dei necessari contrassegni, o dotate di contrassegni alterati o contraffatti, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

3.15. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA

È fatto espresso divieto di:

- effettuare o promettere a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro a fronte del compimento o dell'omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano e con nocumento, anche potenziale, per tale ente;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi, in presenza dei medesimi presupposti di cui sopra.

Il dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Il dovere di fedeltà si sostanzia dunque nell'obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi e, perciò, costituisce violazione del dovere di fedeltà qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all'essere parte della Società e che sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. In via meramente esemplificativa, costituisce violazione del dovere di fedeltà e quindi è vietato:

- la preordinazione di un'attività contraria agli interessi della Società anche solo potenzialmente produttiva di danno;
- la sottrazione di documenti aziendali riservati;
- lo svolgimento di attività imprenditoriale in concorrenza con quella della Società, anche al di fuori della configurazione delle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c.;
- la divulgazione di notizie riservate, tra cui quelle relative:
 - alle modalità tecniche per l'esercizio dell'impresa, all'utilizzazione di scoperte e invenzioni, alle caratteristiche tecniche e di rendimento dei macchinari, ai progetti di modificazione e rinnovamento degli impianti;
 - all'organizzazione della pubblicità e della concorrenza nei riguardi di altre imprese;
 - ai bilanci non ancora pubblicati, ai dati amministrativi e finanziari attinenti alla gestione dell'impresa;
 - al trattamento del personale, ai metodi di valutazione del rendimento dei singoli dipendenti, agli aumenti di merito e ai benefici concessi individualmente;
 - ai rapporti con le autorità amministrative, gli enti pubblici, le associazioni sindacali, i fornitori e i clienti in genere;
 - alle deliberazioni dei consigli di amministrazione e ai motivi che determinano le decisioni degli organi direttivi;
 - alla corrispondenza in genere.

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata.

Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica

È consentita la sola offerta, elargizione o ricevimento di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere i vantaggi impropri sopradescritti.

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscano per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Inoltre, è fatto espresso divieto di ricevere la dazione o la promessa, per sé stessi o per altri, di denaro, doni o altra utilità in cambio del compimento o dell'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà nei confronti della Società e con nocumento, anche potenziale, per quest'ultima.

3.16. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA TRIBUTARIA

La Società assicura:

- il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati nonché delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili periodiche;
- che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- lo svolgimento di tutti i controlli richiesti dalle procedure aziendali o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione;
- lo svolgimento di tutti i controlli previsti dalle procedure aziendali nella gestione della fatturazione attiva e passiva (verificando, in particolare, il rispetto dei livelli autorizzativi, la documentabilità delle prestazioni effettuate dalla Società o rese a favore della stessa);
- la verifica dell'effettività delle prestazioni rese dai soggetti terzi (es. consulenti, fornitori);
- l'effettuazione tempestiva degli adempimenti fiscali;
- la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile, predisposizione del bilancio e determinazione delle imposte;
- la verifica dell'identità tra soggetto che emette la fattura e soggetto che fornisce i beni e/o i servizi;
- la verifica della corrispondenza tra cliente e soggetto destinatario della fattura;

- il monitoraggio delle scadenze fiscali;
- il controllo periodico delle vertenze fiscali in corso e delle posizioni debitorie e creditorie verso l'erario;
- l'utilizzo in dichiarazione e nei modelli di pagamento F24 esclusivamente di crediti di imposta esistenti e spettanti;
- che la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali, obbligatorie o meno, e alla redazione delle dichiarazioni fiscali avvengano con modalità che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono gli stessi nel sistema.

3.17. CRITERI DI CONDOTTA IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI

Nella gestione dell'attività di importazione la Società provvede a:

- effettuare sempre un'attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori (con specifico riferimento ai fornitori della merce importata, agli spedizionieri incaricati di svolgere le operazioni doganali e ai trasportatori incaricati);
- compiere sempre una attenta valutazione del valore di mercato, delle caratteristiche e dell'origine dei beni importati;
- assicurare il controllo della documentazione relativa alle operazioni di importazione ed esportazione;
- verificare la correttezza delle dichiarazioni doganali e individuare i soggetti che all'interno della società sono responsabili in merito al contenuto delle stesse;
- rispettare la normativa doganale sulla introduzione delle merci nel territorio dell'Unione europea e sull'uscita dallo stesso;
- verificare la correttezza dei diritti di confine pagati, la sussistenza di esenzioni di pagamento e tariffe preferenziali, l'assoggettamento a regimi speciali, divieti, restrizioni, contingenti tariffari ed eventuali licenze di importazione.

4. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

4.1. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori parasubordinati, dai consulenti esterni e dai fornitori.

La Società potrà chiedere il rispetto delle norme del Codice Etico anche a soggetti, diversi da quelli sopra elencati, che intrattengono rapporti contrattuali con la stessa (es. clienti).

I capi funzione della Società hanno la responsabilità di far sì che le aspettative della Società nei confronti dei dipendenti siano da questi comprese e messe in pratica. I capi funzione, pertanto, devono assicurare che gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

4.2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice Etico, la Società richiede a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice, all'interno della Società, di effettuare segnalazioni, purché utili ad identificare comportamenti difformi dal Codice Etico.

I dipendenti devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al diretto superiore, oppure, nei casi in cui la segnalazione del dipendente al proprio superiore non sia efficace o opportuna, devono rivolgersi ad uno dei Titolari.

Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

I titolari sono tenuti a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale. È facoltà dei Titolari convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti.

Per i soggetti esterni alla Società, le segnalazioni devono essere inoltrate direttamente ai Titolari.

Le segnalazioni ai Titolari devono essere effettuate per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

- Sig. Gianbattista Dalli Cani, Viale Vicenza 62/bis, 36071, Arzignano (VI);
- Sig. Giancarlo Dalli Cani, Viale Vicenza 62/bis, 36071, Arzignano (VI);

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice Etico, la Società garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. Costituisce violazione del Codice Etico anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. Inoltre, va considerata violazione del Codice Etico il comportamento di chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

4.3. SANZIONI

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la Società e chiunque commetta la violazione.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione - compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente - di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice Etico sono adottati dalla Società in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali.

Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice Etico saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

4.4. DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice è portato a conoscenza degli organi sociali, dei dipendenti della Società, dei consulenti e collaboratori, di tutti i soggetti che possano agire per conto della Società e a soggetti che intrattengano altri rapporti con la medesima, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

La copia digitale aggiornata è resa disponibile a tutti i dipendenti e collaboratori. Una copia può essere richiesta al Quality Manager della Società.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice Etico vengono approvati dai Titolari della Società.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

5. RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8.giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi.
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 - edizione 31 marzo 2008.
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08).